



COMUNE DI TORRI DEL BENACO
Provincia di Verona

Viale F.lli Lavanda, 3 - Cap. 37010
0456205888 - fax 0456205800
P.IVA 00661030239
www.comune.torridelbenaco.vr.it
comune@torridelbenaco.vr.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 212 del 26/11/2025

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPLICAZIONE DELLE STESSE PER L'INTERO ANNO 2026, COME DA MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE CON D.C.C. N. 28 DEL 18.07.2025

L'anno duemilaventicinque addì ventisei del mese di Novembre alle ore 13:05, nella Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Nicotra Stefano la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.Alberto Sammito.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	NICOTRA STEFANO	Presente	
<u>2</u>	Vice Sindaco	SALAORNI MARCO	Presente	
<u>3</u>	Assessore	ANDREOLI PASQUA		Assente

PRESENTI: 2 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPLICAZIONE DELLE STESSE PER L'INTERO ANNO 2026, COME DA MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE CON D.C.C. N. 28 DEL 18.07.2025

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 4 del d.lgs. 14/03/2011, n. 23 "*Disposizioni in materia di federalismo municipale*" ha introdotto la possibilità di istituire, con deliberazione del consiglio comunale, l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima consentita dalla legge;
- il consiglio comunale, con deliberazione n. 37 del 20.12.2011 ad oggetto "*Regolamento comunale di istituzione e disciplina dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 23/2011*" ha approvato l'istituzione dell'imposta di soggiorno e il relativo regolamento comunale con decorrenza 01.01.2012;
- il consiglio comunale, da ultimo, con deliberazione n. 56 del 30.12.2020 ha approvato il nuovo "*Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Torri del Benaco*" per dare attuazione alla nuova disciplina dettata dal decreto-legge 34/2020;
- la giunta comunale, con deliberazione n. 38 del 14.02.2018 ha approvato le tariffe per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, applicate fino all'anno d'imposta 2022;
- l'art. 4, comma 7, d.l. 24/04/2017 n. 50, convertito in L. 21/06/2017 n. 96, riconosce agli enti la facoltà di istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno a decorrere dall'anno 2017, in deroga all'art. 1, comma 26, legge 28/12/2015, n. 208, e all'art. 1, comma 169, legge 27/12/2006, n. 296.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 18.07.2025 ad oggetto "*Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno. Modifiche. Decorrenza 01.01.2026*", con la quale si stabilisce all'art.5, a partire dal 2026, l'applicazione d'imposta non più stagionale ma annuale, ovvero dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

ATTESO che sulla base delle suddette disposizioni regolamentari, che decorrono dal 2026:

- l'imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono dal mese di gennaio al mese di dicembre dell'anno di applicazione nel limite massimo di 30 pernottamenti consecutivi;

VISTO l'art. 5 del vigente regolamento, il quale prevede che "... *l'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno*";

VISTO lo schema tariffario sub A) che individuava la misura tariffaria dell'imposta a partire dall'anno 2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 13.10.2023;

RITENUTO che:

- la classificazione succitata evidenzi caratteristiche qualitative crescenti delle strutture ricettive cui è collegato un aumento del prezzo tale da instaurare una correlazione delle misure dell'imposta alla classificazione, unitamente al perseguitamento dell'obiettivo di semplificazione nell'applicazione dell'imposta;
- l'articolazione tariffaria proposta rispetti il principio di gradualità in proporzione al prezzo anche in considerazione dell'entità del prelievo (TAR Puglia, Sez. di Lecce, sentenza n. 748 del 30.04.2012);

ACCERTATO che, applicando le tariffe in vigore, il gettito atteso rispetta gli equilibri di bilancio sulla base dei seguenti elementi oggettivi:

- presenze anno 2025;
- esenzione minori (incidenza al 6,75% del totale esenzioni);
- assetto delle strutture ricettive sulla base delle risultanze della banca dati al 15.11.2025 e pari a circa 420 strutture ricettive attive, sulle 489 presenti in banca dati al 15.11.2025;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., spetta al Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rimane di competenza della giunta comunale che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO, pertanto, di confermare le tariffe per l'applicazione dell'imposta di soggiorno;

VISTO, inoltre, il D.L. 201/2011 che all'articolo 13, comma 15 quater, introdotto dal D.L. 34/2019, disciplina nuove regole di efficacia dei regolamenti relativi all'imposta di soggiorno “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale*”;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 23.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato 2025-2027;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 23.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizi 2025-2027;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2025 e s.m.i., dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato e modificato il PEG per il periodo 2025-2027;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 25.07.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Modifica assetto organizzativo del Comune di Torri del Benaco e individuazione delle elevate qualificazioni. Modifica organigramma/funzionigramma”;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi dai presenti nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante del presente provvedimento;

2. Di confermare per l'anno 2026 le tariffe, per persona e per ogni pernottamento che avviene da gennaio a dicembre, approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 13.10.2023;
3. Di dare atto che la presente deliberazione viene adottata ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del D.L. 50/2017;
4. Di dare atto che le tariffe all'allegato a) approvate con la presente deliberazione e pubblicate ai sensi dell'articolo 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, si applicano all'anno di imposta 2026;
5. Di dare atto che il gettito atteso dall'imposta di soggiorno per l'anno 2026 è pari a Euro 700.000,00;
6. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica nel rispetto delle indicazioni contenute nel DM 20/07/2021, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15 quater del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019.

Successivamente la Giunta comunale, vista l'urgenza del provvedimento in discussione, con separata unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Nicotra Stefano

Il Segretario Comunale
Dott.Alberto Sammito

(atto sottoscritto digitalmente)